

Edizione di martedì 8 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Ravvedimento del quadro RW post invio di questionario da parte dell'ufficio di EVOLUTION

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora semaforo rosso per i conferimenti ex articolo 177 comma 2 bis plurimi
di Ennio Vial

CRISI D'IMPRESA

Concordato con continuità aziendale: le novità del codice della crisi di impresa
di Francesca Dal Porto

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e il ristorno del denaro contante
di Marco Bargagli

ISTITUTI DEFLATTIVI

Gli effetti delle risposte alle istanze di interpello
di Stefano Rossetti

RASSEGNA RIVISTE

Pubblicato il modello per la cessione dei crediti d'imposta locazione Covid-19
di Sandro Cerato

CASI OPERATIVI

Ravvedimento del quadro RW post invio di questionario da parte dell'ufficio

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si chiede se, in ipotesi di ricezione da parte dell'Ufficio di un questionario per informazioni circa la presenza di un conto corrente statico in Austria nel 2015, non monitorato nel quadro RW, sia possibile sanare ancora la posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In questi ultimi periodi stanno giungendo a diversi contribuenti italiani inviti alla presentazione di documenti in relazione a conti correnti detenuti in Austria nelle annualità 2014, 2015 e 2016 che non sono confluiti nel quadro RW.

Innanzitutto dobbiamo ricordare come questi questionari non precludano in alcun modo la possibilità di sanare la posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Si badi che lo stesso risulterà però precluso nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata omessa.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora semaforo rosso per i conferimenti ex articolo 177 comma 2 bis plurimi

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta all'istanza di interpello 4.9.2020 n. 309](#) affronta un ulteriore caso di **conferimento plurimo di partecipazioni** e porta alla **valutazione dell'applicabilità del regime di realizzo controllato** nell'ipotesi in cui la società conferitaria acquisisca una **partecipazione che non risulta di controllo** ([articolo 177, comma 2, Tuir](#)), bensì una **partecipazione meramente qualificata** ([comma 2 bis](#)).

Nel caso proposto, la **compagine sociale** nella società Alfa spa è particolarmente frammentata.

Alfa Spa, inoltre, ha anche **acquisito azioni proprie** a seguito di operazioni che non risultano particolarmente rilevanti ai fini della nostra analisi. Il primo step della riorganizzazione è quello di **annullare le azioni proprie**.

Di seguito è rappresentata la compagine sociale prima e dopo l'annullamento delle azioni proprie detenute da Alfa spa.

socio	numero azioni	percentuale di partecipazione
B	9.064	4,20%
C	9.066	4,20%
D	9.068	4,20%
E	9.064	4,20%
F	9.064	4,20%
G	7.540	3,49%
H	7.268	3,36%
I	7.538	3,49%
J	7.268	3,36%
K	7.536	3,49%
M	378	0,17%
N	378	0,17%

socio	numero azioni	percentuale di partecipazione	
B	9.064	6,76%	
C	9.066	6,76%	
D	9.068	6,76%	
E	9.064	6,76%	
F	9.064	6,76%	33,79%
G	7.540	5,62%	
H	7.268	5,42%	
I	7.538	5,62%	
J	7.268	5,42%	
K	7.536	5,62%	
M	378	0,28%	
N	378	0,28%	

Abbiamo raggruppato i soci appartenenti alle **medesime aggregazioni familiari**. È intenzione dei soci effettuare dei **conferimenti in 4 distinte holding che deterranno, rispettivamente, il 33,79%, il 28,54%, il 28,63% ed il 9.04%** di Alfa Spa.

Viene precisato nell'interpello che, in seguito all'operazione, **le quote di partecipazione assegnate ai conferenti saranno perfettamente proporzionali al numero delle azioni conferite** e che non ci sarà pertanto alcuna alterazione dei diritti patrimoniali preesistenti.

Non si realizza, in sostanza, alcuna ipotesi di donazione indiretta.

Inoltre, viene segnalato che le **partecipazioni oggetto di conferimento** verranno iscritte nel bilancio delle conferitarie ad un valore che produrrà un **incremento di patrimonio netto delle conferitarie non superiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto in capo ai soci conferenti**.

Ciò al fine di **azzerare la plusvalenza**, nella speranza di poter applicare il **regime del realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 bis** nelle prime tre holding.

In relazione alla **quarta holding**, infatti, trattandosi di una **partecipazione non qualificata**, non resta altro che applicare il **regime ordinario di cui all'[articolo 9 Tuir](#)**.

L'Agenzia afferma che il **riferimento al "conferente" contenuto nel comma 2 bis** porta a ritenere che **la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali** per la detenzione di partecipazioni qualificate.

L'Ufficio, pertanto, riprende *in toto* le **conclusioni enunciate per la prima volta nella [risposta ad interpello 28.7.2020, n. 229](#)**. Si veda il **[precedente intervento sul tema](#)**.

Nel **regime delineato dall'[articolo 177 Tuir](#)** coesisterebbero, pertanto, **due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità**.

Mentre nel **comma 2** l'obiettivo finale è il conseguimento del **controllo di diritto della società scambiata**, nelle operazioni riconducibili al **comma 2-bis**, viceversa, viene **attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata)** e al **requisito del controllo totalitario** della società conferitaria in capo al conferente.

Quest'ultimo, sostanzialmente, “converte” una **partecipazione qualificata diretta** in una analoga **partecipazione qualificata indiretta** detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.

Gli obiettivi dei due commi sono quindi diversi. Il comma 2 bis mira a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una **holding unipersonale riconducibile al singolo conferente**.

Ovviamente, per chi scrive, le tesi dell'Ufficio non appaiono condivisibili per le medesime ragioni già espresse nel [precedente intervento](#).

Non si comprende, inoltre, volendo dare al **comma 2 bis** una valenza di ricambio generazionale, la ragione per escludere da detto tema del **ricambio generazionale ipotesi come quella delineata nella [risposta n. 309/2020](#)**.

CRISI D'IMPRESA

Concordato con continuità aziendale: le novità del codice della crisi di impresa

di Francesca Dal Porto

DIGITAL

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

L'[**articolo 186 bis L.F.**](#) disciplina il concordato con **continuità aziendale**, una particolare fattispecie di concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa o da parte dello stesso debitore o attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio, in una o più società, anche di nuova costituzione.

La citata disposizione si sofferma sui **contenuti del piano**, sulla necessità della previsione di una relazione di un professionista che attesti che la prosecuzione dell'attività è funzionale ad un miglior soddisfacimento dei creditori, sulla possibilità di previsione di una **moratoria** per il pagamento dei creditori muniti di un titolo di prelazione, sulla prosecuzione dei **contratti pendenti**.

Con il nuovo codice della crisi di impresa, l'**ipotesi della continuazione dell'attività d' impresa è diventata centrale nell'ambito dell'istituto del concordato preventivo**. Tale possibilità è infatti subito enunciata nel primo comma dell'articolo dedicato alla finalità del concordato preventivo, l'[**articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**](#).

L'ipotesi della continuità aziendale è disciplinata nei [**commi 2 e 3**](#) del citato articolo 84, relegando invece nell'ultimo comma l'ipotesi del **concordato liquidatorio**, per il quale sono previste nuove significative limitazioni che probabilmente ne renderanno più difficile l'accesso.

Le difficoltà di accesso al concordato liquidatorio derivano dalla necessità di ricorrere all'apporto di risorse esterne destinate ad **incrementare di almeno il 10%, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari**.

L'[**articolo 84**](#) del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** chiarisce che la **continuità aziendale può essere diretta**, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di

concordato, ovvero **indiretta**, quando la gestione dell'impresa o la ripresa dell'attività sia affidata ad un soggetto diverso dal debitore, purché siano integrati una serie di nuovi presupposti specificatamente individuati:

- la gestione può avvenire attraverso un **contratto di cessione, usufrutto e affitto di azienda**, stipulato anche anteriormente alla presentazione della domanda, purché in funzione della presentazione del [ricorso](#);
- la gestione può avvenire attraverso un **conferimento dell'azienda in una o più società**, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro [titolo](#);
- deve essere previsto dal contratto o dal titolo di mantenimento, la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

Il **comma 2** del richiamato **articolo 84** precisa altresì che il piano deve espressamente prevedere che **l'attività di impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario** nell'interesse prioritario dei creditori e dell'imprenditore e dei soci.

Tale previsione non è di poco conto e va **ben oltre l'attuale valutazione richiesta dall'articolo 186 bis LF**, al professionista incaricato, chiamato ad attestare che la prosecuzione dell'attività è funzionale ad un miglior soddisfacimento dei creditori.

Altra novità significativa relativa al concordato in continuità aziendale, prevista dal **comma 3** del richiamato articolo 84, è la disposizione che stabilisce che **i creditori devono essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**.

Tale criterio serve a porre un **discrimine nei casi di proposte di concordato "misto"**, quando cioè nel piano sia prevista sia la continuazione dell'attività di impresa, sia la liquidazione di alcuni beni facenti parte dell'attivo concordatario.

Con la **Legge Fallimentare**, il legislatore ha previsto che, accanto ad un piano che preveda la continuazione dell'attività di impresa, possa essere contemplata anche l'ipotesi in cui vi sia una **liquidazione dei beni non funzionali all'attività e la prosecuzione dell'attività con parte del patrimonio non dismesso**.

Si tratta, in questo caso, di un concordato in parte liquidatorio e in parte con continuità aziendale.

Per tali casi, è previsto che si applichi la disciplina dettata per il **concordato con continuità**, salvo il caso in cui la continuità sia **pretestuosa** con l'unico scopo di **eludere il limite minimo del 20% di soddisfazione dei creditori** di natura chirografaria, limite non previsto per il concordato in continuità aziendale.

Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il concordato può essere

considerato con continuità aziendale quando, al di là della denominazione della proposta e della previsione di prosecuzione dell'attività, **l'attivo concordatario** disponibile a fronteggiare il fabbisogno finanziario sia **prevalentemente riconducibile ai flussi derivanti dalla continuazione dell'attività di impresa.**

La disposizione in analisi contiene altresì una **presunzione assoluta**: la prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità aziendale, per i primi due anni di attuazione del piano, derivano da un'attività di impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso.

Il **comma 3** del richiamato **articolo 84**, infine, prevede che nel concordato in continuità aziendale a ciascun creditore debba essere assicurata una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile; tale utilità può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Si segnala inoltre che l'**articolo 86** del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** prevede la possibilità di una **moratoria**, nel concordato in continuità, **per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio e ipoteca**. Tale moratoria può raggiungere i **due anni dall'omologazione**, a meno che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

L'**articolo 186 bis** della Legge Fallimentare al comma secondo lett. c), prevede invece il limite massimo di un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di un diritto di prelazione.

Altra significativa differenza è rappresentata **dall'attribuzione del diritto di voto**, nel caso in cui sia prevista la suddetta moratoria:

- l'**articolo 186 bis L.F.** prevede che, in caso di moratoria nel pagamento nei limiti indicati, i crediti muniti di cause di prelazione non abbiano diritto di voto;
- l'**articolo 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** prevede invece che, in caso di moratoria, i creditori coinvolti abbiano diritto al voto nel limite della differenza fra il loro credito, maggiorato degli interessi di legge, e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano, alla data di presentazione della domanda, sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso di cui all'**articolo 5 D.Lgs. 231/2002**, in vigore **nel semestre di presentazione della domanda di concordato preventivo**.

Sulla base di tale previsione, il creditore privilegiato **vota per la parte del credito che, a causa della dilazione nel pagamento, subisce una svalutazione**.

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e il ristorno del denaro contante

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

Come noto la “**frode fiscale**” riconducibile all’utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, è un sistema di **evasione fiscale** attuata per ottenere **vantaggi disapprovati dall’ordinamento giuridico** quali, ad esempio:

- conseguire un’**indebita detrazione** di Iva in **capo all’acquirente finale** del bene o del servizio;
- contabilizzare un **costo indeducibile dal reddito d’impresa**;
- creare una **provvida di liquidità** in capo all’utilizzatore della fattura falsa, nella particolare ipotesi di prelevamenti di contante tratti dai conti correnti intestati al “**fasullo**” **cedente o prestatore**, successivamente al bonifico effettuato a saldo dei documenti inesistenti.

Il **meccanismo fraudolento** va valutato sotto un **triplice profilo sanzionatorio**, in base alle disposizioni previste:

- dall’[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), che dispone la **reclusione da quattro a otto anni** per chiunque, al fine di evadere le **imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fintizi** che consentono di **ridurre la base imponibile o il debito Iva**;
- dall’[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), che prevede la **reclusione da quattro a otto anni** per chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle **imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, emette o rilascia **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**;
- dall’[articolo 648-bis c.p.](#) (riciclaggio) il quale prevede che, **fuori dei casi di concorso nel reato**, chiunque **sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo**; ovvero **comple in relazione ad essi altre operazioni**, in modo da **ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000;

- dall'[articolo 648-1 c.p.](#) (**autoriciclaggio**), che applica la pena della **reclusione da due a otto anni** e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 nei confronti di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo **meramente esemplificativo**, nell'ambito della condotta delittuosa può avvenire che:

- la società **Alfa S.r.l.** (cartiera) emette una fattura per operazioni inesistenti nei confronti di **Beta S.r.l.**, (utilizzatore della fattura), per complessivi 10.000 euro;
- la società **Beta S.r.l.** bonifica l'importo indicato in fattura sul conto corrente intestato a **Alfa S.r.l.**, per complessivi 10.000 euro, a saldo della transazione;
- successivamente al bonifico, il soggetto che ha utilizzato le fatture false riceve, per contanti, le somme prelevate per contanti tratte dai conti correnti intestati a **Alfa S.r.l.**;
- la società **Beta S.r.l.** impiega il denaro “monetizzato” in attività economiche, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa della liquidità.

Proprio in tema di utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti** e, contestualmente, riguardo alla **rilevanza del reato di autoriciclaggio** nell'ambito della frode carosello, si segnala il **recente orientamento** espresso dalla **Corte di cassazione**, nella [sentenza n. 6397/2020](#) del 18.02.2020.

Gli Ermellini hanno **tracciato importanti principi di diritto**, così riassumibili:

- in tema di **autoriciclaggio**, le condotte di **impiego, sostituzione o trasferimento dei beni di provenienza delittuosa**, compiute dall'autore del reato presupposto, **assumono rilevanza penale**, ai sensi del nuovo [articolo 648-ter.1](#), solo se poste in essere “*in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, e solo se in grado di ostacolare la provenienza delittuosa dei beni stessi*: requisito, quest'ultimo, che rispetto al riciclaggio presenta connotazioni rafforzate dall'avverbio “concretamente”;
- l'**ipotesi di non punibilità** prevista dall'[articolo 648-ter.1](#), comma 4, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ciò posto, la **frode carosello** attuata mediante l'emissione e/o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può anche integrare il delitto di autoriciclaggio.

Infatti, nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, il **provento della frode fiscale realizzata** dall'imputato in favore di terzi, attraverso la **creazione di società filtro cartiere** che si sono interposte **con operazioni fintizie per consentire l'emissione di false fatture**, è stato **trasferito attraverso bonifici ad una ditta olandese attiva nel settore della vendita dei fiori**,

simulando operazioni commerciali, con causali fittizie.

Il soggetto olandese ha restituito al cessionario gli importi in contante, così portando a compimento un'operazione che, **mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, è all'evidenza diretta a “ripulire” il denaro in questione.**

Infatti, la circostanza che **le operazioni commerciali** cui erano **destinati i bonifici** fossero **simulate e non effettive, non inficia la gravità indiziaria ma anzi è la conferma del carattere illecito dell'operazione**, in quanto la **fattispecie prevista in caso di autoriciclaggio** ha lo scopo di **impedire qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale, finanziario ovvero imprenditoriale**, al fine di **ottenere un concreto effetto dissimulatorio** che costituisce quel **“quid pluris” che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Gli effetti delle risposte alle istanze di interpello

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ordinamento riconosce al contribuente il diritto di presentare un'istanza di interpello per venire preventivamente a conoscenza del parere dell'Amministrazione finanziaria in relazione all'interpretazione di **fattispecie concrete e personali che lo riguardano** ([articolo 11 L. 212/2000](#)).

La risposta fornita all'istanza di interpello vincola l'operato, in relazione al medesimo soggetto e in relazione a quella determinata fattispecie, dell'Amministrazione finanziaria in virtù del c.d. **“principio della tutela dell'affidamento”** ([articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#)).

L'[articolo 11, comma 3, L. 212/2000](#), declinando il principio della tutela dell'affidamento, dispone che:

- “*la risposta scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente*”;
- (pertanto) “*gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita, sono nulli*”.

Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo del [comma 3](#) dell'[articolo 11 L. 212/2000](#), il principio della tutela dell'affidamento **“si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante”**.

Per effetto dei principi stabiliti dalle norme sopra citate:

- ferma restando l'attività di controllo in ordine alla corrispondenza tra la fattispecie astrattamente descritta dal contribuente nell'istanza e quella concreta riscontrabile in sede di verifica, **i principi contenuti nella risposta inibiscono la possibilità di sollevare rilievi già in sede ispettiva, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate sia da parte della**

Guardia di finanza:

- la risposta produce gli effetti del punto precedente **solo nei limiti tracciati dalla richiesta della parte e dal tenore della risposta fornita;**
- **la risposta produce gli effetti solo per il contribuente istante.**

Oltre a quanto sopra, occorre sottolineare che la presentazione di un'istanza di interpello disapplicativo comporta delle conseguenze particolari legate al **procedimento istruttorio che deve seguire l'Agenzia delle Entrate per eseguire l'attività di controllo.**

L'interpello disapplicativo costituisce **l'unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema.**

Si tratta dell'interpello **già previsto dall'articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973**, il quale consente al contribuente di richiedere un **parere in ordine alla sussistenza delle condizioni** che legittimano la **disapplicazione di norme tributarie** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

A mero titolo esemplificativo, **senza pretesa di esaustività**, rientrano in tale categoria le istanze di interpello presentate per disapplicare:

- la disciplina prevista dagli [articoli 84 e 172 Tuir](#) e, in generale, le disposizioni che limitano l'utilizzo delle perdite fiscali anche in caso di **operazioni straordinarie**;
- [l'articolo 109 Tuir](#) per i fenomeni di **dividend washing**.

In caso di presentazione di questa tipologia di interpello l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento è tenuta a seguire una **procedura “aggravata”** costruita secondo il modello delle contestazioni di abuso del diritto, che si sostanzia:

- in un obbligo di **contestazione “separata”** dell'indebita fruizione del componente negativo di reddito (deduzione, detrazione, credito d'imposta) o di altra posizione soggettiva, senza pregiudizio dell'ulteriore azione di accertamento;
- nella necessità di notificare, ai sensi dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) ed entro il termine ordinario di decadenza previsto per l'emanazione dell'atto impositivo, **una richiesta di chiarimenti volta ad attivare un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio** (a pena di nullità dell'atto impositivo);
- **nella concessione al contribuente di un termine (60 giorni) entro cui fornire eventuali deduzioni difensive;**
- **nella proroga del termine ordinario di decadenza dell'azione di accertamento** collegato tanto alla facoltà di contraddittorio endoprocedimentale tanto al tempo considerato fisiologico per l'analisi, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle eventuali deduzioni difensive addotte (la proroga, in particolare, opera sia nel caso in cui i chiarimenti siano forniti, sia nell'ipotesi in cui sia scaduto inutilmente il termine a disposizione del contribuente);

- **nell'obbligo di motivare, a pena di nullità, l'eventuale atto impositivo anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla parte** (c.d. motivazione “rafforzata”).

RASSEGNA RIVISTE

Pubblicato il modello per la cessione dei crediti d'imposta locazione Covid-19

di Sandro Cerato



CONSULENZA IMMOBILIARE

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “**Consulenza immobiliare n. 28/2020?**

Con il recente [provvedimento n. 250739/2020](#) sono state definite le modalità attuative dell'[articolo 122](#), comma 2, lettere a) e b), D.L. 34/2020, che prevede, in alternativa all'utilizzo diretto, la possibilità di cedere (anche in misura parziale) ad altri soggetti (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari):

- il credito d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all'[articolo 65](#), D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia);
- il credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'[articolo 28](#), D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Prima di entrare nel merito della trattazione, è bene precisare che i citati crediti d'imposta non sono cumulabili tra loro “in relazione alle medesime spese sostenute”, ma è comunque ammessa la possibilità di beneficiare del credito sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, qualora non sia ancora stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Consulenza immobiliare n. 28/2020?

Iva e indirette

Iva pagata sugli acquisti di immobili abitativi: recupero delle rate di detrazione sugli acconti 2016 con l'integrativa *di Edoardo Monaco*

Irpef-Ires

Pubblicato il modello per la cessione dei crediti d'imposta locazione Covid-19 *di Sandro Cerato*

Società immobiliari

Incentivi per la valorizzazione edilizia ammessi anche se non si acquista l'intero fabbricato *di Sandro Cerato*

Privati

Bonus facciate e gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate *di Edoardo Monaco*

Legale

La proposta irrevocabile di acquisto immobiliare *di Alessandro Biasioli*

Catasto

Le novità Imu 2020 – Parte seconda *di Fabio Garrini*

Tributi minori

Cessione di fabbricato strumentale non ultimato *di Luigi Cenicola*

Accertamento

La forza maggiore al *test* della Cassazione a Sezioni Unite *di Gianfranco Antico e Maurizio Tozzi*

Osservatorio